

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Nel giudizio iscritto al n. OMISSIS /2015 r.g. tra

SOCIETÀ S.r.l.

E

BANCA SPA

-parte attrice-

-parte convenuta -

Il Giudice letti gli atti e sciolta la riserva (verb. ud. 02/5/2017), ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I.- Gli attori hanno formulato una domanda introduttiva (citazione notificata il 24/6/2015) articolata in complessive **72 pagine**, con le quali, senza alcuna percepibile ed effettiva suddivisione interna in parti e **senza alcuna percepibile ed effettiva successione logica di fatti o ricostruzione intellegibile di circostanze storiche o di argomenti giuridici**, sembra di intendere che essi avanzino una molteplicità di pretese (si vedano i cinque capi principali di merito, con le innumerevoli variabili e subordinate in essi contenute) scaturenti da una nutrita serie di rapporti contrattuali di vario genere **intrattenuti dal 1996** in poi con BANCA S.p.A..

II. Nel contraddittorio con la convenuta, quest'ultima ha preliminarmente sollevato un'eccezione di *"inesistenza, in subordine nullità della citazione"* per assoluta indeterminatezza dell'oggetto.

III. Essendo ora chiamato a valutare le richieste istruttorie avanzate dalla difesa degli attori, il giudicante non può fare a meno, preliminarmente, di rilevare, sia sulla scorta dell'eccezione di rito sopra richiamata, sia, comunque, d'ufficio, trattandosi di verifica spettante in ogni caso al giudice che procede, la farraginosità e l'incomprensibilità delle deduzioni complessivamente svolte nella citazione introduttiva, confuse e inestricabili tanto da pervenire alla fusione di una miriade di vicende contrattuali distinte (per quanto, in ipotesi, collegate) e di soggetti in esse coinvolti in posizioni e in termini differenti, nonché alla deduzione di una miriade di vizi e illegittimità, che si assumono, più o meno indistintamente, originari e derivati, secondo l'impiego massiccio di formule verbale, nelle quali abbonda l'uso incontrollato di espressioni cumulative del tipo: *"anche"*, *"e comunque"*, *"in ogni caso"*, *"tutte e nessuna esclusa"*, e così via.

Riservando alla sede della decisione di merito ogni valutazione degli eventuali contegni difensivi determinanti violazione dei principi del giusto processo (art. 111 Cost.) e dei doveri di lealtà e probità (art. 88 c.p.c.), ovvero di abuso del processo, va rammentato che la citazione introduttiva di una causa civile non è un atto a contenuto libero, dovendo comunque soddisfare – oltre a generali canoni di adeguatezza, logicità e comprensibilità – gli specifici requisiti fissati dall'art. 163 c.p.c., a pena di nullità sanzionata dall'art. 164 c.p.c..

In particolare, la citazione, sia nella parte espositiva, sia nelle conclusioni, **non deve eccedere, né sviare dalla chiara individuazione e selezione** (secondo i criteri della pertinenza e rilevanza) nonché **dalla puntuale delimitazione, pure in senso quantitativo**

Ordinanza, Tribunale di Bari, Dott. Antonio Ruffino del 19 luglio 2017

(continenza), degli elementi integranti i requisiti indicati ai nn. 3-4 dall'art. 163, co. 3, c.p.c. (rispettivamente: cosa oggetto della domanda; esposizione dei fatti ed elementi in diritto della domanda, con le relative conclusioni), evitando altresì **affastellamenti di difese** (tesi dottrinali, citazioni giurisprudenziali, anticipazioni cautelative di controdeduzioni atte a contrastare possibili eccezioni della controparte, e simili) **evidentemente prive di utilità in senso tecnico-processuale nella fase dell'introduzione della causa** (tanto da non essere collocabili in alcuno degli "spazi" elencati dall'art. 163, co. 3, cit.) e quindi sforniti di un sottostante interesse ad agire meritevole di tutela, ma determinanti, in concreto, l'oggettiva impossibilità per la controparte e per il giudice di individuare con precisione e senza incertezze il *thema decidendum*.

A tali regole precettive circa il contenuto della citazione contravviene, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, l'atto introduttivo del presente giudizio, che deve pertanto essere dichiarato nullo ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, co. 3, nn. 3-4, e 164, co. 4-5, c.p.c..

P.Q.M.

- revocata l'ordinanza ex art. 183 co. 6, c.p.c. pronunciata in data 19/7/2016;
- DICHIARA la nullità dell'atto di citazione e, per l'effetto, ORDINA agli attori di riformulare e integrare le domande in modo che ne siano chiaramente, univocamente e ordinatamente individuabili l'oggetto loro proprio, nonché le circostanze di fatto e gli elementi di diritto a ciascuna strettamente pertinenti, con le relative conclusioni.
- ASSEGNA il termine perentorio del 30/9/2017.
- FISSA la nuova udienza di prima trattazione del 09/01/2018.

Si comunichi.

Bari, 19/7/2017

**Il Giudice
Antonio Ruffino**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*